MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 AGOSTO 2018

Regolamento di attuazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata "ANSFISA". (18G00000)

(G.U.n.240 del 16-10-2018)

Vigente al: 1-5-2019

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, della legge 15 novembre 2016, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete autostradale e altre disposizioni in materia di trasporti e eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Riordino della presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legislativo 4 aprile 2012, n. 24, recante «Disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza ferroviaria»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea»;
Visto il decreto-legislativo 18 settembre 1998 n. 139, recante «Attuazione di una direttiva comunitaria nuova in materia di omologazione dei componenti di sicurezza di ciascun di parti», da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle decisioni assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di omologazione dei componenti di sicurezza di ciascun di parti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 ottobre 2017;
Acquisito il consenso del Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere del Ministro per la pubblica amministrazione;
Sentite le commissioni di Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota DAG 5. 12967 del 5 dicembre 2017;

A D O T T A
il seguente statuto:

Art. 1.

Natura giuridica e sede

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito denominata "ANSFISA", istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 novembre 2016, n. 125, successivo, con modificazione, della legge 15 novembre 2016, n. 125, e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

2. L'attività dell'Agenzia si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché di pubblicità e di tracciabilità delle decisioni con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia, nonché degli indirizzi di politica comunitaria e degli impegni derivanti dalla partecipazione dello stato italiano nell'ambito delle materie di competenza.

3. L'Agenzia è regolata:

a) dal presente statuto;

b) dal decreto legislativo 14 settembre 2018, n. 139;

c) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;

d) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57;

e) dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal decreto-legge 15 novembre 2016, n. 125, e dalla legge 24 novembre 2016, n. 125, per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto-legge n. 109 del 2018;

f) dal decreto legislativo 4 aprile 2012, n. 24;

g) dalla norma del presente statuto;

h) dagli regolamenti di amministrazione previsti dall'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e degli atti regolamentari emanati nell'esercizio della propria autonomia.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 novembre 2016, n. 125, l'Agenzia è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti delle risorse ad essa assegnate, ed esercita le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal presente decreto-legge n. 109 del 2018 e dal presente statuto, secondo quanto previsto dal medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, e dalla direttiva (UE) 2016/798 sono affidati, a seguito di apposita convenzione, ad un'amministrazione pubblica, ad un'impresa ferroviaria o ad un'impresa di manutenzione ai sensi del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e del